Prot 516 16103/2010



TRIBUNALE DI VITERBO

Via G. Falcone e P. Borsellino, n. 41 -Tel. 0761/3511

Il Presidente del Tribunale

Visto il decreto legge 23.2.2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6";

Viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

Vista la delibera in data 5.3.2020 del Consiglio Superiore della Magistratura recante "Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid – 19";

Visto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163);

Considerati gli esiti della riunione del 5 marzo 2020 con il Presidente della Sezione Civile, il Coordinatore del Settore Dibattimento Penale, il Coordinatore Ufficio Gip-Gup, i Giudici Civili e Penali, nonché con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e i Magistrati della Procura;

Considerati altresì gli esiti della riunione con R.S.P.P. e Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso il Tribunale di Viterbo;

Sentito il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11;

Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 13.3.2020 ove sono state domandate ulteriori prescrizioni per il settore delle esecuzioni immobiliari;

DISPONE

- saranno sospese le attività di liberazione degli immobili fino al 31 maggio, salvo rilasci spontanei;
- non sono sospese le attività di liberazione per gli immobili aggiudicati salvo che il rilascio non possa avvenire in situazioni di sicurezza sanitaria;
- i termini previsti per le seguenti attività sono sospesi per il periodo indicato nell'art.1 comma 2 del D.L. 8 marzo 2020 n.11 (come successivamente eventualmente modificato e/ integrato):

- a) il deposito degli avvisi di vendita, e l'esecuzione della pubblicità per quelli già depositati;
- b) gli accessi di custode e stimatore presso gli immobili staggiti, salve esigenze indifferibili;
- c) le visite degli immobili,
- d) i termini per il saldo prezzo in scadenza nel periodo si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla sospensione;
- e) il termine per il deposito delle offerte relative agli esperimenti di vendita qualora lo stesso ricada nel periodo di sospensione;
- a parziale modifica del provvedimento del Presidente del Tribunale del 6.3.2020, sono rinviate le udienze di vendita delegate ai professionisti delegati fissate sino al 27.5.2020.

Il Professionista delegato dovrà redigere un verbale di rinvio ad altra data ricadente nel periodo di giugno ovvero di settembre-ottobre 2020. La nuova data dovrà ricadere nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì.

I Professionisti delegati sono altresì autorizzati a farsi sostituire da altro professionista in possesso dei requisiti di legge al solo fine di dare atto del rinvio predetto

- gli ausiliari nominati nelle procedure esecutive immobiliari sono tenuti a valorizzare le attività espletabili fuori udienza (ad esempio: relazioni periodiche, rendiconti, minute dei decreti di trasferimenti e relativa documentazione di supporto da depositare in formato digitale). I depositi dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematica

Si comunichi al Dirigente Amministrativo, alle Cancellerie, al Consiglio Ordine Avvocati

Commercialisti, Geometri, agli addetti alla Vigilanza del Palazzo di Giustizia — Sul S

Vitubo 16/3/2020

Il Presidente del Tribunale